

## Osservatorio sulla Corte di cassazione

---

### Ricorso in cassazione

#### La decisione

**Ricorso in cassazione - Sindacato - Motivi - Autosufficienza** (c.p.p., artt. 275, co. 3, 31, 1, 606 co. 1, lett. e).

*In tema di gravame avverso un provvedimento de libertate non è consentito sollecitare una rivalutazione degli elementi indiziari per approdare ad una diversa valutazione dei requisiti per l'applicazione di una misura cautelare: il motivo di ricorso, invero, deve essere corroborato dell'autonomia necessaria a consentire, senza il sussidio di altre parti, l'immediata individuazione delle questioni da risolvere, non essendo la Corte tenuta a ricevere, al di fuori del contesto del ricorso, le ragioni che dovrebbero sostenerlo.*

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE PRIMA, 3 marzo 2014 (c.c. 15 gennaio 2014) - SIOTTO, *Presidente* - BONI, *Relatore* - ANIELLO, *P.G.* (diff.) - Triassi, ricorrente.

#### Il commento

##### Limiti al ricorso per cassazione *de libertate*

1. La Suprema Corte ha scandito il perimetro entro il quale è ammesso il ricorso per cassazione da parte del pubblico ministero avverso i provvedimenti *de libertate* (art. 311 c.p.p.) stabilendo, da un lato, il principio secondo il quale non è consentito sollecitare una rivalutazione degli elementi indiziari per approdare ad una diversa valutazione dei requisiti per l'applicazione di una misura cautelare e, dall'altro, ribadendo che per superare la presunzione di pericolosità sociale (art. 275, co. 3, c.p.p.), pur nella gravità dell'addebito di partecipazione ad un'associazione mafiosa, è necessario che le esigenze cautelari siano attuali e concrete.

L'argomento è di viva e palpitante attualità ed è ontologicamente connesso con il principio di autosufficienza del ricorso<sup>1</sup>.

Il tema dell'autosufficienza rappresenta, indubbiamente, uno dei punti nevralgici del ricorso in cassazione: nell'ordinamento processuale penale esso, tra l'altro, evoca quello dei limiti del sindacato della Corte sul vizio di motivazione (art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p.)<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> In generale, NAPPI, *Il sindacato di legittimità nei giudizi civili e penali di Cassazione*, Torino, 2011, 275.

<sup>2</sup> Al riguardo SAMMARCO, *Violazione della legge processuale e ricorso per cassazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 833.

Di questo requisito, invero, si è iniziato a disquisire, anche in ambito penale, a seguito dell'introduzione della l. 20 febbraio 2006, n. 46 che ha seguito, di poco, l'emanazione del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 con il quale il legislatore ha interpolato l'art. 366 c.p.c. inserendovi il n. 6 che, con riguardo al contenuto del ricorso, ha previsto la «specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda»<sup>3</sup>.

Dunque, a seguito della nuova formulazione dell'art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p., introdotta dall'art. 8 legge n. 46 del 2006, è consentita la deduzione, in sede di legittimità, del vizio di motivazione sulla base, oltre che del «testo del provvedimento impugnato», anche di altri «atti del processo specificatamente indicati nei motivi di gravame»<sup>4</sup>.

Tuttavia, è indubbio che tale principio, pur riguardando formalmente gli *errores in iudicando* e gli *errores in procedendo*, si è sviluppato nella giurisprudenza civile con particolare riferimento al vizio di motivazione e, con accennata intensità, proprio a seguito della citata modifica<sup>5</sup>.

E, pur essendo i giudici delle Sezioni civili e quelli delle Sezioni penali della Corte di cassazione dei «separati in casa» - con conseguenze talora nocive ad una comune cultura della giurisdizione - quando alcune idee si concretizzano, di norma la giurisprudenza penale viene influenzata da quella civile.

Si è, pertanto, verificato che la giurisprudenza penale ha fortemente risentito, per lo più con trasposizione automatica dei relativi enunciati, delle elaborazioni dalla giurisprudenza civile sul tema dell'autosufficienza del ricorso, soprattutto a proposito del vizio di motivazione che era del resto, come già detto, il solo requisito sul quale aveva formalmente inciso la novella del 2006.

A questo punto sembra opportuno che si delinei in concreto la nozione, di matrice giurisprudenziale, dell'autosufficienza del ricorso per comprendere le implicazioni che ad esso sono ontologicamente connesse.

L'art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p., prevede che il vizio della motivazione, nei suoi vari aspetti, debba risultare dal provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificatamente indicati<sup>6</sup>.

<sup>3</sup> Per un approfondimento del principio in ambito civilistico, cfr. SANTANGELI, *Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, 607.

<sup>4</sup> Cass., Sez. IV, 5 dicembre 2012, Landi, in [www.dirittoegiustizia.it](http://www.dirittoegiustizia.it), secondo cui l'innovazione legislativa non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, per cui gli atti in questione non possono che essere quelli riguardanti fatti decisivi che, se convenientemente valutati, avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata, rimanendo comunque esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione possa essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quelle effettuate dal giudice di merito.

<sup>5</sup> Al riguardo, RICCI, *Sull'autosufficienza del ricorso in cassazione: il deposito dei fascicoli come esercizio giuridico e l'avvocato cassazionista come amanuense*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, 736.

<sup>6</sup> RUSCIANO, *Il contenuto del ricorso per cassazione dopo il d.lg. n. 40 del 2006. La formulazione dei*

Ciò implica che il motivo di ricorso per definirsi “autosufficiente” deve essere corroborato dell’autonomia necessaria a consentire, senza il sussidio di altre parti, l’immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere, non essendo la Corte tenuta a ricevere, al di fuori del contesto del ricorso, le ragioni che dovrebbero sostenerlo<sup>7</sup>.

In sostanza il ricorrente deve indicare specificamente i fatti e le circostanze che vuole sottoporre all’attenzione della Corte, senza poter fare affidamento sul fatto che quest’ultima vada alla ricerca degli stessi negli atti delle pregresse fasi processuali, ai quali il ricorrente abbia fatto un semplice rinvio<sup>8</sup>.

Si tratta, a ben vedere, di un limite del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto del ricorso che, anche a seguito della novella del 2006, impedisce al giudice la possibilità di effettuare un’indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice di legittimità limitarsi a verificare l’adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento<sup>9</sup>.

Ne consegue che, nel caso in cui i motivi riguardano specifici atti processuali, la cui compiuta valutazione si assume essere stata omessa o travisata, dovrà essere il ricorrente a dover suffragare la validità del suo assunto mediante l’allegazione o la completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti specificamente indicati, non potendosi limitare ad invitare la Corte alla lettura degli atti indicati, posto che anche in sede penale è precluso al giudice di legittimità l’esame diretto degli atti del processo<sup>10</sup> a meno che il *fumus* del vizio dedotto non emerga all’evidenza dalla stessa articolazione del ricorso<sup>11</sup>.

Nello specifico, quando viene dedotto il vizio della motivazione e si richiamano atti specificamente indicati, è necessaria l’integrale trascrizione o l’allegazione con illustrazione adeguata del contenuto in modo da rendere il ricorso “autosufficiente” con riferimento alla singola doglianza<sup>12</sup>.

*motivi: il principio di autosufficienza*, in *Corr. giur.*, 2007, 279.

<sup>7</sup> CONFORTI, *Sul principio di autosufficienza del ricorso per cassazione anche alla luce della riforma del 2006*, in *Corr. giur.*, 2008, 698.

<sup>8</sup> È, invero, inammissibile il ricorso in cui manca una correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. In questi termini Cass., Sez. II, 13 ottobre 2009, Iania, in *Guida dir.*, 2009, 50, 74.

<sup>9</sup> CANZIO, *Le due riforme processuali del 2006 a confronto: vizio di motivazione, autosufficienza del ricorso e accesso agli atti nei giudizi civili e penali di legittimità*, in *Il nuovo giudizio di cassazione*, a cura di Ianniruberto, Morcavallo, Milano, 2007, 77.

<sup>10</sup> Al riguardo, Cass., Sez. II, 15 gennaio 2014, Franco, *inedita*.

<sup>11</sup> Cass., Sez. I, 26 marzo 2010, Casucci, in *Mass. Uff.*, n. 246552; Id., 12 gennaio 2009, Bouyahia, *ivi*, n. 243225; Id., 22 aprile 2008, Falcone, *ivi*, n. 240123.

<sup>12</sup> Cass., Sez. II, 27 giugno 2012, Ndreko, in *Mass. Uff.*, n. 253073, nonché Id., Sez. VI, 26 luglio 2010, Cavanna, *ivi*, n. 248192.

Dunque, è preclusa al pubblico ministero (al ricorrente in generale) la possibilità di dedurre la semplice esistenza di “atti del processo” non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione ovvero di “atti” processuali che non sarebbero stati correttamente o adeguatamente interpretati dal giudicante, ma è necessario che nel ricorso si identifichi l’atto, si individui l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulti incompatibile con la ricostruzione adottata dal provvedimento impugnato, si dia la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato e, infine, si indichino le ragioni per le quali l’atto inficia e compromette la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione<sup>13</sup>.

Sul punto la dottrina è stata molto critica ed ha messo in rilievo che il testo interpolato dell’art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p., nel far riferimento agli atti che devono essere «specificamente indicati», detta una previsione, aggiuntiva ed ulteriore, rispetto a quella contenuta nell’art. 581, lett. c), c.p.p., ma con essa strettamente complementare: pertanto, l’onere di allegazione comporta la necessità di individuare l’atto processuale al quale ci si riferisce e non anche di trascriverlo integralmente<sup>14</sup>.

Ad ogni modo, il sindacato dell’organo di legittimità, anche in materia cautelare, è limitato al solo giudizio di diritto e al *devolutum*<sup>15</sup>.

Ed è proprio il provvedimento cautelare, unitamente ai motivi, a tracciare i confini del sindacato di legittimità individuando, rispettivamente, area e raggio di azione del potere giurisdizionale<sup>16</sup>.

L’apprezzamento dei presupposti (*fumus commissi delicti e pericula libertatis*) e delle condizioni applicative relative alla rilevanza della pena e all’assenza delle condizioni di legittimità è diretto a verificare se alla base del provvedimento non vi siano vizi riconducibili a quelli enunciati nell’art. 606 c.p.p.<sup>17</sup>

Posto che il giudizio cautelare trova, comunque, intrinseci limiti in relazione agli sviluppi dell’indagine e vede, perciò, altri e differenti strumenti di tutela al fine di adeguare la situazione *de libertate* alle conseguenze fattuali (quali la revoca o la sostituzione della misura) al giudice di legittimità che, spesso, ope-

<sup>13</sup> NAPPI, *Il sindacato di legittimità nei giudizi civili e penali di Cassazione*, cit., 276. Anche gli arresti giurisprudenziali sono in tal senso. Cfr., Cass., Sez. II, 22 aprile 2008, Ferdico, in *Mass. Uff.*, n. 239789.

<sup>14</sup> RUSCIANO, *Il contenuto del ricorso per cassazione dopo il d.lgs. n. 40/2006. La formulazione dei motivi: il principio di autosufficienza*, cit., 287.

<sup>15</sup> Al riguardo VIGONI, *Ricorso per cassazione*, in *Trattato di procedura penale*, a cura di Spangher, Torino, 2008, 572.

<sup>16</sup> Cass., Sez. II, 4 marzo 1996, Foti, in *Cass. pen.*, 1997, 1783, con nota di VESSICHELLI, *Impugnazione dell’ordinanza di riesame e poteri della Corte di cassazione*.

<sup>17</sup> Si estende al gravame cautelare di legittimità, invero, la disciplina sottesa alla nuova formulazione dell’art. 606 c.p.p. In tema MORGIONI, *La Pecorella e il ruolo della Cassazione. Ecco come cambiano i casi di ricorso*, in *Dir. e giust.*, 2006, 12.

ra il controllo successivamente al riesame o all'appello, è affidata la verifica della legalità sostanziale (assenza di vizi *in iudicando*) e processuale (assenza di vizi *in procedendo*) del provvedimento *de libertate*<sup>18</sup>.

Nella prospettiva di accreditare un giudizio saldamente circoscritto alle censure relative a violazioni di legge, diretto a valutare la conformità del provvedimento al contesto normativo, è preclusa ogni incursione avente ad oggetto la verifica di consistenza ed attendibilità di indizi, di esclusiva pertinenza del giudice di merito<sup>19</sup>.

L'argomento è stato al centro di una diatriba interpretativa che si è risolta con l'intervento delle Sezioni unite le quali hanno, da un lato, ritenuto censurabile la violazione, da parte del g.i.p., dell'obbligo di esporre gli indizi che giustificano, in concreto, la misura disposta e di indicare la loro genesi, il loro contenuto e la loro rilevanza; dall'altro, invece, hanno precluso la possibilità di proporre ogni rilievo che, travalicando i limiti del sindacato consentito sul provvedimento impugnato, sconfini nella verifica della fondatezza degli elementi acquisiti ed utilizzati dal g.i.p.<sup>20</sup>

Per questi motivi il controllo deve limitarsi ad investire la struttura e, solo in via mediata della motivazione, il contenuto del provvedimento cautelare: la carenza dei gravi indizi e l'assenza delle esigenze cautelari, assume rilievo solo se si traduce in un difetto di motivazione<sup>21</sup>.

La Corte, inoltre, è tenuta a verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni, vagliando la congruità della motivazione, rispetto ai canoni della logica<sup>22</sup> e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie<sup>23</sup>.

Per questo il controllo non riguarda gli elementi oggettivi (materiali e fattuali) essendo la valutazione delle circostanze di fatto, nello specifico, il contesto indiziario ed il relativo spessore affidato al giudice di merito, e neppure le condizioni soggettive (inerenti alle esigenze cautelari) che, parimenti, costituiscono oggetto degli accertamenti propri del giudice cautelare<sup>24</sup>.

Il giudizio di merito può essere censurato, nella sede di legittimità, solo in riferimento alla sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motiva-

<sup>18</sup> NEGRI, *La nullità dell'ordinanza cautelare per omessa valutazione degli elementi a favore della difesa nel sistema delle impugnazioni de libertate*, in *Cass. pen.*, 1999, 1301.

<sup>19</sup> CONFALONIERI, *I controlli sulle misure cautelari*, in *Le impugnazioni penali, Trattato*, diretto da A. Gaito, Torino, 1998, 1007.

<sup>20</sup> Si tratta di Cass., Sez. un., 2 maggio 2000, Audino, in *Mass. Uff.*, n. 215828.

<sup>21</sup> Così Cass., Sez. I, 17 maggio 1991, Ardagna, in *Mass. Uff.*, n. 187478.

<sup>22</sup> Così si esprime Cass., Sez. II, 20 settembre 2006, Allegretti, in *Mass. Uff.*, n. 235314.

<sup>23</sup> Cass., Sez. IV, 10 giugno 2013, Grasso, in *Mass. Uff.*, n. 255460; Id., 8 giugno 2007, Terranova, in *Cass. pen.*, 2008, 3382.

<sup>24</sup> Cass., Sez. IV, 17 agosto 1996, Marseglia, in *Mass. Uff.*, n. 206104.

zione ed in relazione alla correttezza della “*regula juris*” comprensiva anche della massima di esperienza applicata<sup>25</sup>.

Di qui la conclusione che il perimetro del controllo in cui si può operare è oggettivamente circoscritto al provvedimento impugnato condizionato dai motivi, e funzionale ad apprezzare le ragioni addotte e la congruenza delle medesime rispetto ai presupposti e agli obiettivi cautelari<sup>26</sup>.

Di conseguenza, quelle richieste volte ad ottenere una rivalutazione del fatto e dell’attendibilità degli indizi ovvero la loro consistenza, determinano un sorta di “accanimento terapeutico” verso la Corte la quale può solo verificare se gli elementi risultanti dagli atti siano stati correttamente considerati nella motivazione o se, in rapporto ad essi, sussiste un vizio di illogicità e/o contraddittorietà<sup>27</sup>.

Si tratta di un principio valido anche con riferimento all’apprezzamento delle esigenze cautelari e alle misure ritenute adeguate trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo, ed insindacabile, del giudice di merito<sup>28</sup>.

Con particolare riferimento alla situazione contemplata nell’art. 275, co. 3, c.p.p., deve essere, necessariamente, sottolineato che la norma individua la custodia in carcere come la misura cautelare da adottare obbligatoriamente in presenza di gravi indizi di colpevolezza per particolari reati di allarme sociale come, ad esempio, il delitto di associazione di tipo mafioso, o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-*bis* c.p. o, ancora, per quelli compiuti al fine di agevolare l’attività dell’associazione mafiosa<sup>29</sup>.

Il profilo delle esigenze cautelari, in questa ipotesi, rileva in modo anomalo nel senso che la misura non può essere adottata solo nel caso di acquisizione agli atti di elementi dai quali emerga l’insussistenza delle esigenze cautelari: in poche parole, si capovolge la regola di impiego dei criteri di adozione dell’imposizione<sup>30</sup>.

Di conseguenza, al giudice di merito incombe soltanto l’obbligo di dare atto dell’esistenza di elementi idonei a vincere tale presunzione<sup>31</sup>.

<sup>25</sup> In questi termini Cass., Sez. VI, 8 settembre 1992, Politanò, in *Mass. Uff.*, n. 191899.

<sup>26</sup> Più approfonditamente VIGONI, *Il ricorso per cassazione*, cit., 575.

<sup>27</sup> Cass., Sez. IV, 17 agosto 1996, Marseglia, cit.

<sup>28</sup> Cfr., per tutte, Cass., Sez. I, 12 marzo 1992, Di Donato, in *Mass. Uff.*, n. 204014.

<sup>29</sup> Per un approfondimento DE CARO, *Misure cautelari personali, presupposti e criteri applicativi*, in *Trattato di procedura penale*, a cura di Spangher, cit., 85.

<sup>30</sup> Sui profili connessi all’esistenza di una presunzione *juris tantum*, cfr., GREVI, *Misure cautelari*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di Conso, Grevi, Padova, 2003, 356; sull’esistenza di una presunzione di adeguatezza, cfr. ZAPPALÀ, *Commento agli artt. 4 e 5*, in *Modifiche al codice di procedura penale, nuovi diritti di difesa e custodia cautelare*, a cura di Giostra, Padova, 1995, 87.

<sup>31</sup> Invece, l’obbligo di motivazione diventa più oneroso nell’ipotesi in cui la difesa abbia evidenziato elementi idonei a dimostrare l’insussistenza delle esigenze cautelari dovendosi, allora, dedurre gli elementi di fatto sui quali la prognosi positiva può essere fatta. In tal senso, Cass., Sez. VI, 22 gennaio

Quindi, per poter superare la presunzione di pericolosità sottesa all'art. 275, co. 3, c.p.p., è necessario acquisire la prova contraria, fornita da fatti dimostrativi dell'impossibilità che il soggetto possa protrarre le condotte criminose ascrittegli<sup>32</sup>.

In questo modo si circoscrive il perimetro della verifica limitandolo agli elementi della prova contraria, idonei a vincere la detta presunzione, alle circostanze di fatto, quali il contegno dissociativo, la disgregazione della compagine, i comportamenti individuali, comunque indicati vidi un allontanamento, fisico o morale, dell'indagato alla vita e agli scopi dell'organizzazione<sup>33</sup>.

**GIANFEDERICO CECANESE**

---

2008, L., in *Cass. pen.*, 2009, 268.

<sup>32</sup> L'argomento è stato scandagliato da Cass., Sez. I, 26 settembre 2013, Scalzone, in *Mass. Uff.*, n. 256986; Id., Sez. VI, 8 luglio 2011, Mancini, *ivi*, n. 250360; Id., Sez. III, 8 giugno 2010, R., *ivi*, n. 247698.

<sup>33</sup> Cass. Sez. VI, 21 ottobre 2010, Lo Cicero, in *Mass. Uff.*, n. 248801; Id., Sez. VI, 14 novembre 2008, Verolla, *ivi*, n. 242041; Id., Sez. II, 18 novembre 2004, Cozza, *ivi*, n. 230512.